



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

R.G.T.F. n. 14/25

Il Tribunale Federale

nella seduta del 19 giugno 2025, composto da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)
Avv. Raffaella Vignotto	Componente (collegato da remoto)

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento disciplinare n. 10/25 RGPF di cui all'atto di deferimento della Procura Federale datato 16 maggio 2025, instaurato a carico del tesserato Gen. Antonino TROIA, chiamato a rispondere della violazione dell'art. 59 dello Statuto UITA, degli artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 lett. a) e f) del degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., nonché dell'art. 5 c. 1 lett. a) e lett. f) del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 lett. a) – d) – f) – h) – i) del predetto Regolamento per aver:

- 1) "abusato del sistema della Giustizia Sportiva in sede disciplinare finanche imputando in modo palesemente infondato e contrario al vero all'allora Presidente della UITA Avv. Costantino Vespasiano insussistenti condotte rilevanti penalmente, una delle quali addirittura precedente alla di lui nomina come Presidente (nella fattispecie l'aver *totalmente e sistematicamente disattesi ed ignorati indebitamente dal Sig. Presidente Nazionale UITA Avv. VESPASIANO Costantino ... Con lettera n. prot. 178 del 19/04/2021 (vedasi allegato A) lo scrivente inoltrava richiesta di commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico per evidenti violazioni delle Norme Statutarie (art. 33 incompatibilità per Conflitto Permanente d'Interesse di natura economica e art. 34 ineleggibilità per aver tratto la propria fonte di reddito da una attività commerciale collegata alla attività della Sezione) alla quale il Sig. Presidente Nazionale UITA riteneva indebitamente (venendo meno ai suoi doveri) di non dar alcun seguito. Infatti 4 membri del*



*Consiglio Direttivo su 5 risultavano legati da stretti vincoli di parentela ed uno di essi (Sig.ra LEONE Francesca era ed è proprietaria dell'area ove si trova il poligono), senza che il medesimo potesse ignorare l'infondatezza di tutte le contestazioni mosse all'ex Presidente alla luce delle iniziative assunte dal medesimo in quanto ritualmente comunicate all'esponente o comunque a sua conoscenza;*

- 2) leso la reputazione personale ed istituzionale dell'allora Presidente della UITA Avv. Costantino Vespasiano comunicando indebitamente e ripetutamente a più soggetti istituzionali esterni al sistema della Giustizia Sportiva (i Ministri della Difesa e dell'Interno, nonché il Presidente del CONI e il Comitato Regionale Sicilia della UITA) l'asserita ed infondata commissione da parte del medesimo del *Reato di Rifiuto e Omissione d'Atti d'Ufficio (art. 328 del Codice Penale)*, oltre comunque all'asserita ed infondata violazione degli obblighi istituzionali gravanti sul medesimo;
- 3) violato il dovere di riservatezza su procedimento in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali fossero formalizzati e pubblicizzati comunicando la presentazione degli esposti e delle relative contestazioni in occasione dell'assemblea del Comitato Regionale Sicilia in data 30/01/2025;
- 4) intimato con toni e modalità aggressivi e finanche intimidatori, facendo riferimento a sanzioni penali, comunque al di fuori di qualsivoglia potere e competenza dei tesserati, l'adozione di provvedimenti propri di questo ufficio o degli Organi di Giustizia Sportiva, nonché tentato di ottenere indebitamente la conferma dell'avvenuta iscrizione del procedimento e dell'informativa alla Procura della Repubblica (*"direttamente e senza ritardo"*) evidentemente per finalità estranee a quelle di giustizia e verosimilmente per motivi elettorali, contestualmente comunicando al Ministro della Difesa, al Ministro dell'Interno e al Presidente del CONI l'asserito mancato invio di alcuna notizia *«su quanto richiesto (e dovuto)»*, dovere viceversa insussistente in tal modo ledendo anche la reputazione dell'Ufficio della Procura federale."

Con richiesta di applicazione, riconosciute le aggravanti contestate, della sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi diciotto.

## FATTO

I fatti oggetto del presente procedimento traggono origine da alcuni esposti e comunicazioni inviati alla Procura Federale dall'odierno deferito, nella sua qualità di Presidente della Sezione TSN di Palermo.

Procedendo con ordine: con un primo esposto del 24 dicembre 2024 il TROIA richiedeva all'Inquirente l'applicazione della sanzione della radiazione dall'Unione Italiana Tiro a Segno dell'allora Presidente Federale avvocato Costantino VESPASIANO.



Ad avviso dell'esponente, infatti, la massima carica federale si sarebbe resa responsabile del delitto di *“rifiuto/omissione di atti d'ufficio (art. 328 del codice penale) procurando un altrettanto grave danno materiale e moral alla U.I.T.S. ed alle Sezioni TSN della Regione Sicilia”*.

Procedendo *per essentialia*, il TROIA si doleva della circostanza che tutti gli esposti e le denunce da lui inviati nel corso degli anni all'attenzione del Presidente VESPASIANO, erano stati *“totalmente e sistematicamente disattesi ed ignorati indebitamente”* da quest'ultimo.

Andando nel dettaglio, nel corpo dell'esposto datato 24 dicembre 2024, il TROIA rappresentava che:

- in data 19 aprile 2021, con nota recante prot. n. 178, egli aveva inviato alla U.I.T.S. una richiesta di commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico *“per evidenti violazioni delle Norme Statutarie (art. 33 incompatibilità per Conflitto Permanente d'Interesse di natura economica e art. 34 ineleggibilità per aver tratto la propria fonte di reddito da una attività commerciale collegata alla attività della Sezione) alla quale il Sig. Presidente Nazionale UITS riteneva indebitamente (venendo meno ai suoi doveri) di non dar alcun seguito.”*;
- in data 13 aprile 2022 aveva inviato una pec alla U.I.T.S., con la quale richiedeva un intervento urgente del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno, atteso che presso la Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico permanevano le criticità/violazioni già rappresentate con l'esposto del 19 aprile 2021 e rispetto alle quali *“nonostante le gravi violazioni, anche documentalmente provate, non si è riscontrato nessun intervento da parte del Sig. Presidente Nazionale il quale avrebbe dovuto, all'esito delle verifiche, dichiarare la “Decadenza” (art. 33 comma 1) del Consiglio Direttivo e commissariare la stessa Sezione.”*
- con ulteriore pec inviata alla U.I.T.S. il 23 maggio 2022, il TROIA nel richiamare precedenti note inviate il 26 settembre 2021 ed il 19 aprile 2022, reiterava le sue doglianze in merito alla situazione (a suo avviso) di grave illegittimità in cui versava la detta Sezione di Tiro a Segno ed accusava apertamente il Presidente Nazionale VESPASIANO, affermando che costui *“senza avviare la procedura di “Decadenza” obbligatoria prevista dallo Statuto, continuava imperterrito nella propria grave omissione lasciando che la Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico continuasse nella propria grave condizione di illegittimità, peraltro già nota alle altre Sezioni TSN della Regione Sicilia”*;
- con nota inviata alla U.I.T.S. in data 8 novembre 2022 (prot. n. 791), il TROIA, nel riproporre la richiesta di commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico, stigmatizzava ancora una volta quello che, a suo avviso, concretizzava un comportamento omissivo imputabile al Presidente Nazionale, allorquando non aveva dato seguito alle sue richieste;
- con ulteriori due note del 14 giugno 2024, il TROIA non soltanto richiedeva per la terza volta il commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico (nota prot. n. 198), evidenziando come il Presidente Nazionale VESPASIANO avesse eluso un intervento da ritenersi



obbligatorio, ma invitava il Presidente Nazionale stesso a provvedere anche al commissariamento della Sezione TSN di Agrigento per “ragioni di incompatibilità” relative alla posizione del Presidente sezionale. Anche in questa occasione accusava il massimo organo della Federazione di gravi omissioni ed in particolare di non aver provveduto in conformità a quanto richiesto;

- in data 22 luglio 2024 (prot. n. 229), il TROIA persisteva nella richiesta di commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico ma *“anche questa richiesta veniva totalmente disattesa dal Sig. Presidente Nazionale UITS Avv. VESPASIANO Costantino.”*

Concludeva, quindi, invitando il Procuratore Federale ad iscrivere a carico del Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno Costantino VESPASIANO un procedimento disciplinare, proponendo egli stesso l’applicazione nei suoi confronti della sanzione della radiazione dalla U.I.T.S., ed intimando la trasmissione *“provvedendovi direttamente e senza ritardo”* degli atti alla Procura della Repubblica.

Successivamente, a distanza di soli dieci giorni e precisamente in data 3 gennaio 2025, il TROIA inviata un secondo esposto alla Procura Federale, formulando una ulteriore *“proposta di deferimento per la sanzione della radiazione dalla U.I.T.S. a carico del signor Presidente Nazionale U.I.T.S. avvocato Costantino Vespasiano per l’ipotesi di reato di rifiuto e omissione d’atti d’ufficio (art. 328 del codice penale), in relazione alle ipotesi di reato 348 e 495 del codice penale”*, denunciando fra le altre cose che il Presidente Vespasiano avrebbe *“omesso di avviare l’iter per la modifica dell’art 2 dell’Ordinamento per la formazione per gli Istruttori Istituzionali edizione 2022, poiché palesemente “illegittimo” nella sua formulazione.*

Ad avviso del TROIA, i Presidenti delle Sezioni TSN di Caserta, signor Tommaso TARTAGLIONE, e di Lucera, signor Michele FAVILLA, assieme ad alcuni soci, si erano resi responsabili della commissione di reati poiché, ad avviso dell’esponente, non sarebbero stati in possesso dei doverosi requisiti per esercitare la funzione di Istruttori di Tiro.

In particolare, il TROIA rappresentava che:

- in data 29 febbraio 2024 (prot. n. 063) aveva segnalato al Presidente Nazionale U.I.T.S. che, durante il corso per Istruttori istituzionali che si era svolto nel mese di febbraio 2024 presso la Sezione TSN di Palermo, si erano palesate delle situazioni di illegittimità ed irregolarità;
- con nota del 28 marzo 2024 (prot. n. 3519) la U.I.T.S. riscontrava la nota del 29 febbraio ma, ad avviso del TROIA, le argomentazioni addotte fornite erano *“incongruenti e prive di fondamento”*;
- con ulteriore nota del 11 maggio 2024 (prot. n. 165), il deferito richiedeva nuovamente che il Presidente VESPASIANO procedesse alla sua audizione (facendo riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 348 e 495 c.p.) perché nel riscontro della Federazione 28 marzo 2024, non erano state prese in considerazione situazioni importanti, audizione che però mai sarebbe stata disposta.

-



Il TROIA concludeva rappresentando che il Presidente VESPASIANO si sarebbe reso responsabile della commissione del delitto di cui all'art. 328 c.p., asserendo che *“la gravità della condotta omissiva da parte del Presidente Nazionale UITTS (che dovrebbe, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto delle Sezioni, svolgere una costante azione di vigilanza e coordinamento su tutte le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale) risulta inaccettabile ed impone di proporre la sanzione più grave tra quelle previste dal Regolamento di Giustizia UITTS”*.

Successivamente, in data 30 gennaio 2025, il TROIA inviava due ulteriori comunicazioni alla Procura Federale aventi ad oggetto richiesta di notizie in merito alla proposta di deferimento per la sanzione della radiazione a carico del Presidente Nazionale, atteso che nulla gli era stato comunicato.

E ancora, il 10 febbraio 2025 inviava alla Procura Federale un terzo esposto, questa volta sia nei confronti sia del Presidente VESPASIANO che del Presidente del Comitato Regionale Marche, sig. Alessandro Armanni, responsabili a sua avviso dell' *“utilizzo illegittimo delle Reti di comunicazione U.I.T.S.”*, afferente la pubblicazione sul sito internet dell'Unione Italiana Tiro a Segno, di un intervento pubblico nel corso del quale l'Armani si sarebbe espresso a sostegno della candidatura dell'avv. VESPASIANO per le elezioni del rinnovo delle cariche del federali.

I predetti esposti venivano indirizzati ed inviati dal TROIA anche ai Ministeri dell'Interno e della Difesa, alla Presidenza del C.O.N.I., nonché alla Procura Generale dello Sport ed il procedimento disciplinare che ne era scaturito, veniva archiviato con conseguente apertura in data 6 marzo 2025 del presente procedimento.

Concluse le indagini, consistite essenzialmente nell'acquisizione di documentazione, la Procura Federale procedeva, il 6 maggio 2025, alla audizione del TROIA con l'assistenza del difensore Avv. Claudio Alongi.

Successivamente, in data 16 maggio 2025 la Procura Federale deferiva a giudizio l'odierno incolpato per rispondere delle violazioni contestate, richiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi diciotto.

Con ordinanza ex art. 34, lett. c) del Regolamento di giustizia U.I.T.S. del 20 maggio 2025, il Presidente del Tribunale Federale, su richiesta della Procura Federale, fissava l'udienza di trattazione per il 20 giugno 2025, ore 16.00, poi anticipata al 19 giugno 2025 (ore 16.00) come da decreto 29 maggio 2025.

Nei termini previsti dall'art. 34 lett. E) del del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., l'incolpato, tramite il difensore, inviava una memoria difensiva con n. 33 atti allegati con cui, nel ripercorrere la vicenda focalizzava anzitutto l'attenzione sulla carenza di intenzioni calunniatorie in capo al TROIA rappresentando che, a fronte dell'inerzia dimostrata dal Presidente VESPASIANO nonostante la gravità delle vicende rappresentate, a costui non sarebbe rimasta alcuna alternativa se non quella di richiedere alla Procura Federale di valutare ai fini disciplinari tale condotta omissiva. Inoltre, il deferito si era visto costretto a fronte a richiedere la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica atteso il silenzio della U.I.T.S. e che, in ogni caso, le iniziative intraprese dal TROIA erano state sempre state ispirate alla tutela degli interessi dalla



Federazione e dei suoi tesserati, in assenza di comportamenti dettati da astio personale nei confronti del Presidente Vespasiano o da intenzioni diffamatorie o calunniatorie nei confronti di quest'ultimo.

All'udienza del 19 giugno 2025 erano presenti con partecipazione da remoto il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, nonché il deferito Antonino TROIA assistito di difensori Avv. Bartolo Studiale ed Avv. Claudio Alongi.

Il Presidente del Tribunale dava la parola al deferito, che si riportava alla memoria difensiva ed in seguito al Procuratore Federale che, in via preliminare, chiedeva lo stralcio dagli atti del procedimento della memoria a firma dell'incolpato, in quanto sottoscritta e depositata direttamente e non per il tramite dei difensori costituiti, nel merito concludeva come da verbale anche per ciò che attiene le controdeduzioni difensive.

I difensori si riportavano agli atti difensivi ed argomentavano concludendo per il proscioglimento del proprio assistito. Terminate le discussioni, il Tribunale Federale ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito, dava lettura del dispositivo di decisione qui sotto riportato, riservandosi trenta giorni per il deposito della motivazione.

## MOTIVI

Il Tribunale Federale, aderendo alle considerazioni esposte dalla Procura Federale, reputa che i fatti ascritti al TROIA Antonino concretino illecito disciplinare.

Va premesso che, se da un lato v'è il diritto (ed in certe situazioni un vero e proprio dovere) per ogni tesserato di comunicare/denunciare alla Federazione o alla Procura Federale situazioni ritenute illegittime, illecite o a rilevanza disciplinare, dall'altro v'è il dovere per gli organi preposti di operare i doverosi riscontri, sì da appurare incidentalmente se effettivamente la vicenda portata alla loro attenzione possa apparire afferente a violazione di norme rilevanti in ambito sportivo.

Nel caso di specie, occorre anzitutto appurare se i fatti oggetto delle richieste di intervento alla U.I.T.S. da parte del TROIA (richiesta di commissariamento delle due Sezioni TSN siciliane, presunte illegittimità poste in essere per ottenere i titoli per divenire Istruttori di Tiro) abbiano trovato una tempestiva verifica dagli organi preposti, oppure se a fronte di plurime segnalazioni ed esposti nessuno si sia adoperato pur essendone obbligato di compiere gli accertamenti.

Orbene, dalla documentazione versata in atti, appare non soltanto come le segnalazioni inviate nel tempo dal TROIA abbiano in realtà ricevuto puntuale risposta con l'attivazione dei doverosi strumenti di controllo da parte degli organi U.I.T.S., ma soprattutto che a seguito delle verifiche operate non erano state riscontrate le anomalie (illeittimità/violazioni) da costui denunciate.

E infatti,

- quanto ai fatti esposti dal TROIA in data 21 aprile 2021 ed afferenti le asserite illegittimità commesse all'interno della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico (incompatibilità della Presidente della Sezione per essere la stessa proprietaria e locatrice del terreno dove sorge il



- poligono di Partinico), veniva iscritto dalla Procura Federale il procedimento disciplinare n. 1/21 che si concludeva con un provvedimento di archiviazione, il cui contenuto era ben noto al TROIA considerato che costui depositava istanza di riapertura indagini;
- a seguito della predetta istanza di riapertura indagini, il 7 giugno 2022 veniva definitivamente archiviato il procedimento disciplinare n. 1/21;
  - con riferimento, invece, alla *“proposta di commissariamento e di deferimento alla Procura federale relative al Presidente e al Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Agrigento”* (per incompatibilità del Presidente della Sezione di Agrigento Angelo MAURO, per essere proprietario e locatore dell’area dove sorge il poligono), il procedimento disciplinare iscritto al n. 5/24 scaturito appunto dall’esposto a firma del TROIA, veniva anch’esso archiviato;
  - per ciò che concerne l’esposto inviato il 24 dicembre 2024, col quale il TROIA denunciava ancora una volta il Presidente Federale reo, a suo avviso, di gravissime omissioni per non aver dato seguito alle sue denunce, la Procura Federale incardinava il procedimento disciplinare n. 4/25, svolgendo le relative indagini le cui risultanze (istruttorie) assumo rilievo anche nel presente procedimento. E infatti, il Presidente U.I.T.S. rappresentava all’inquirente di aver dato puntuale seguito alle segnalazioni provenienti dal TROIA, interessando gli uffici federali di volta in volta competenti (Consiglio Direttivo, Procura Federale, Commissione Formazione Quadri Istituzionali) al fine di verificare i fatti oggetto delle singole segnalazioni. Parimenti costui, sempre nell’ambito del procedimento n. 4/25, rappresentava di come invece il TROIA, nell’ambito della riunione del Comitato Regionale Sicilia del 4 gennaio 2025, avesse tenuto comportamenti quantomeno discutibili nei suoi confronti, avendo pubblicamente dichiarato, come ricavabile dal verbale della riunione, di aver presentato un esposto nei suoi confronti per omissione d’atti d’ufficio in relazione ad un ipotizzato comportamento, appunto, omissivo, rispetto alle molteplici segnalazioni a firma del TROIA afferenti le proposte di commissariamento delle due Sezioni TSN siciliane;
  - quanto al contenuto del successivo esposto del 3 gennaio 2025, presentato dal TROIA ancora una volta nei confronti del Presidente nazionale per omissione, dagli atti di indagine relativi al procedimento n. 4/25 emerge come il Presidente VESPASIANO avesse interessato formalmente, a fronte delle note inviate dal TROIA nei giorni 29 febbraio 2024 – 28 marzo 2024 – 11 maggio 2024, la competente Commissione Formazione Quadri Istituzionali, dandone contestualmente comunicazione anche al TROIA stesso. La circostanza è di rilievo, atteso che il TROIA era a conoscenza, anche in questo caso, che il Presidente nazionale, ben lontano dall’esser rimasto silente, aveva tempestivamente attivato i doverosi controlli. Tra l’altro, proprio con riferimento alla circostanza che il TROIA fosse a conoscenza delle risultanze dei controlli effettuali, l’Avv. VESPASIANO riferiva di aver incaricato il Vice Presidente federale Marco BILLI di comunicare al TROIA che le risultanze dei controlli operati dalla Commissione Formazione Quadri Istituzionali



non coincidevano con quanto denunciato (comunicazione prot. 3519 del 28 marzo 2024). Tra l'altro, il TROIA al momento della predetta comunicazione, era già a conoscenza delle conclusioni cui era giunta la Commissione visto che, con richiesta inviata alla U.I.T.S. in data 2 febbraio 2024 (prot. n. 3571), costui richiedeva *“con cortese urgenza il documento in originale redatto dalla predetta Commissione”*.

Tutte queste circostanze sono di primario rilievo ai fini dell'accertamento dell'effettiva sussistenza delle violazioni contestate, essendo il TROIA era consapevole degli interventi svolti dagli organi della U.I.T.S. competenti a conoscere dei fatti esposti o segnalati.

In particolare:

- 1) con riferimento alla vicenda relativa alle reiterate (negli anni) istanze di commissariamento della Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico, in uno alla collegata istanza di radiazione del Presidente per *“omissione d'atti d'ufficio”*, non v'è dubbio che già dall'anno 2021 il Troia avesse piena contezza del fatto che il procedimento disciplinare instaurato a seguito dell'esposto del 19 aprile 2021 era stato archiviato, con la conseguenza che non veniva riscontrata alcuna illegittimità nella vicenda relativa alla incompatibilità della Presidente della Sezione per essere la stessa proprietaria e locatrice del terreno dove sorge il poligono di Partinico. Ciò è di primario rilievo atteso che, finanche nell'esposto inviato in data 24 dicembre 2025, il TROIA continuava ad accusare ingiustamente il Presidente VESPASIANO (che ad aprile 2021 non era neppure ancora Presidente U.I.T.S.) di omissione d'atti d'ufficio, arrivando non soltanto a richiedere la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ma addirittura a richiedere fermamente e in più occasioni la sua radiazione dall'Unione Italiana Tiro a Segno, nonostante fosse certamente a conoscenza dell'archiviazione intervenuta nel 2021 per la vicenda relativa alla Sezione TSN di Altavilla Milicia/Balestrate/Partinico.
- 2) Quanto alla vicenda della richiesta di commissariamento della Sezione TSN di Agrigento, inviata alla U.I.T.S. in data 14 giugno 2024 e ripresa nell'esposto del 24 dicembre 2024 al fine di stigmatizzare il comportamento omissivo del Presidente nazionale, parimenti il TROIA era a conoscenza che il procedimento n. 5/24 iscritto a seguito della sua segnalazione, era stato archiviato: pertanto ancora una volta il TROIA con l'esposto del 24 dicembre 2024 ha accusato ingiustamente l'avv. VESPASIANO di omissione d'atti d'ufficio, pur consapevole che la U.I.T.S. anche in questo caso non era rimasta inerte, bensì aveva attivato il doveroso strumento di indagine per mezzo della Procura Federale che aveva concluso per la archiviazione degli illeciti denunciati.
- 3) Per ciò che riguarda la vicenda *“Istruttori di Tiro”*, come innanzi specificato, in data 28 marzo 2024 il vicepresidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno inviava al TROIA una comunicazione con la quale lo si notiziava sulla non corrispondenza tra l'esito del controllo operato dalla Commissione Formazione Quadri Istituzionali e le illegittimità denunciate. Tra l'altro, appare di rilievo la



circostanza che già a febbraio 2024, il TROIA aveva contezza che a seguito della sua segnalazione era stato dato incarico alla Commissione di operare le doverose verifiche, tanto che richiedeva alla U.I.T.S. copia delle risultanze dei controlli, con la conseguenza che ancora una volta accusava ingiustamente di omissione il Presidente VESPASIANO.

E quindi qui, e a questi fini incidentali, provato che il deferito si sia reso responsabile delle violazioni disciplinari contestate.

In particolare il TROIA, nel presentare i reiterati detti esposti, in spregio dei principi di lealtà correttezza e proprietà, accusava ingiustamente il Presidente nazionale Costantino VESPASIANO di gravi omissioni d'atti d'ufficio, pur avendo la piena consapevolezza del contrario atteso che gli organi federali erano puntualmente intervenuti, ciascuno per ciò che era di propria competenza, al fine di controllare e verificare la sussistenza o meno delle illegittimità e degli illeciti da costui denunciati nel corso del tempo.

Va da sé, inoltre, che l'aver inviato i predetti esposti con la richiesta di radiazione del Presidente VESPASIANO accusandolo della commissione di condotte penalmente rilevanti, non soltanto all'organo federale preposto a riceverli, bensì anche ai Ministeri di Difesa e Interno, al Presidente del C.O.N.I., nonché averne dato comunicazione nel corso dell'assemblea del Comitato Regionale Sicilia, e quindi comunicando con più persone, concreta sicuramente la violazione dell'art. 5 lett. f) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. con conseguente lesione della reputazione dell'avvocato Costantino VESPASIANO, all'epoca dei fatti Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

Invero, l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., rubricato "*Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione*", prevede testualmente che "*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo*", mentre l'art. 5 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., rubricato a sua volta "*infrazioni*", alla lett. f) ricomprende le "*dichiarazioni gravemente lesive – scritte o verbali – dell'immagine dell'U.I.T.S., del prestigio, della dignità e della onorabilità degli Organi UITS (tali si intendono anche gli esposti e le questioni tra tesserati o tesserati e UITS inviati o divulgati ad enti terzi non direttamente competenti)*".

A tal proposito, conformemente a quanto evidenziato dalla Procura Federale, non trova pregio la tesi difensiva secondo la quale non sussisterebbe la violazione *de quo* poiché gli esposti venivano inviati a soggetti che erano preposti al controllo sulla U.I.T.S.

Infatti, nel presente caso, si rileva che non soltanto non tutti i destinatari sono soggetti preposti al controllo sulla Federazione (controllo che tra l'altro è esercitabile nei casi e nei modi determinati e con limiti stabiliti), ma soprattutto che il TROIA, a prescindere da tutto, ha scientemente espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della più alta carica della U.I.T.S., accusando falsamente l'Avv. Costantino



VESOASIANO di gravissime violazioni in ambito disciplinare, nonché di altrettanto gravi omissioni in ambito federale e di commissione di reati.

Va poi rilevato che, anche a fronte dei controlli operati in ambito istituzionale che smentivano il contenuto dei suoi esposti (non venivano ravvisate illecità o illegittimità di sorta), il TROIA, non pago del contenuto delle archiviazioni e delle risultanze delle verifiche disposte in ambito federale, insisteva nel reiterare per gli stessi fatti l'invio di note, comunicazioni, esposti, richieste ed intimazioni, arrivando così ad abusare senza dubbio alcuno, del sistema della Giustizia Sportiva in ambito disciplinare.

E ciò in quanto gli organi federali intervenuti a seguito delle sue reiterate istanze, non avevano ravvisato nei fatti esposti alcuna violazione-illiceità-illegittimità: con la conseguenza che il TROIA, al fine di veder riconosciute le proprie doglianze, proseguiva nel deposito di note ed esposti arrivando finanche ad intimare alla Procura Federale la trasmissione degli atti alla Procura ordinaria.

Il TROIA va dunque condannato alla sanzione di cui appresso, stimata congrua rispetto alla sua condotta

### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale ritiene TROIA Antonino responsabile degli illeciti disciplinari ascrittigli e per l'effetto lo condanna alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi cinque.

Trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Roma, 19 giugno 2025.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri

Componente

Avv. Raffaella Vignotto